

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e sede

¹ Ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata "UNITAS– Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana", quale sezione unica per la Svizzera italiana della "Federazione Svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC)". Essa è attiva nel Canton Ticino e nel Grigioni italiano fra le persone cieche e ipovedenti.

² La sede dell'associazione si trova presso il suo Segretariato. La sua durata è illimitata. L'associazione è neutra sia politicamente che sul piano religioso.

Art. 2 – Scopi

¹ L'associazione ha quale fine, in una prospettiva inclusiva, la difesa, la cura e il miglioramento della qualità di vita, del benessere psicofisico, relazionale, sociale, giuridico, economico e culturale delle persone cieche e ipovedenti, e di chi è loro vicino a qualsiasi titolo, residenti in Ticino e nel Grigioni italiano.

² L'associazione persegue tale scopo, in particolare:

- a) privilegiando, incoraggiando e sostenendo l'unità tra i suoi membri, i rapporti di sincera amicizia, l'aiuto reciproco, la condivisione e la schietta solidarietà tra i soci,
- b) favorendo la loro autonomia e promuovendo la loro inclusione e integrazione sociale, formativa e professionale,
- c) gestendo istituzioni e servizi, promuovendo e organizzando attività di formazione e intrattenimento, che si indirizzano a persone cieche e ipovedenti, coinvolgendo i soci stessi,
- d) svolgendo ogni attività e intraprendendo ogni iniziativa atte a migliorare la conoscenza, la comprensione e la considerazione delle necessità delle persone cieche e ipovedenti, da parte della popolazione, dell'economia e delle autorità,
- e) sviluppando un centro di competenze in questo campo,
- f) collaborando con altri organismi del privato sociale orientati al raggiungimento di obiettivi analoghi, rispettivamente con istituzioni, uffici pubblici, federali, cantonali e comunali, sia per quanto riguarda il sostegno economico che per ogni altra forma di aiuto.

Art. 3 – Soci attivi

¹ L'adesione all'associazione in qualità di socio attivo è aperta a tutte le persone cieche e ipovedenti residenti nella Svizzera italiana che ne fanno richiesta e, per decisione del Comitato, a quelle di lingua italiana residenti in altri cantoni svizzeri, purché non siano nel contempo membri di un'altra sezione della FSC.

² Per la definizione di ipovisione e cecità valgono le disposizioni della FSC. Il comitato è organo di verifica dell'idoneità alle ammissioni e decide sovranamente. Nel caso di respingimento di una domanda, il candidato può nei 10 giorni reclamare contro la decisione, fornendo le sue motivazioni scritte. Nel caso in cui la decisione negativa venisse riconfermata dal Comitato, sarà la successiva Assemblea generale ordinaria che si pronuncerà definitivamente.

³ La qualità di socio attivo da parte di chi si trasferisce temporaneamente all'estero può essere sospesa dopo consultazione delle competenti istanze della FSC.

Art. 4 – Soci sostenitori

¹ Possono pure aderire all'associazione, in qualità di soci sostenitori, le persone fisiche, seppure non affette da handicap visivo, e le persone giuridiche che desiderano prestare la propria opera in favore degli scopi sociali non solo con un contributo finanziario, ma anche con un sostegno morale e concreto.

L'ammissione di soci sostenitori è di competenza del Comitato.

Art. 5 – Ammissione, dimissione ed esclusione

¹ Ogni persona che desidera aderire all'associazione ne fa domanda scritta al Comitato. Se intende aderirvi come socio attivo deve documentare la propria cecità o ipovisione.

² Ogni socio ha facoltà di uscire in ogni momento dall'associazione notificando tale sua volontà alla presidenza. Tale notifica ha effetto immediato. Essa non comporta la restituzione di eventuali quote già corrisposte o parte di esse.

³ L'Assemblea, su proposta del Comitato o di propria iniziativa, può deliberare con la maggioranza dei 2/3 l'esclusione di un socio, che con il suo comportamento abbia offeso gravemente, danneggiato economicamente o ostacolato in modo illegittimo e ripetuto UNITAS nel perseguimento dei suoi compiti e doveri.

⁴ Sono inoltre automaticamente esclusi dall'associazione i soci che non corrispondono la quota annuale malgrado un richiamo scritto ad effettuarne il pagamento.

Art. 6 - Mezzi

¹ Per perseguire le sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- a) quote annuali versate dai soci
- b) sussidi pubblici e privati
- c) legati, istituzione di erede o donazioni di benefattori
- d) entrate dipendenti da speciali attività dell'associazione.

Art. 7. - Quota sociale annua

¹ Tutti i soci sono tenuti a versare la quota sociale, ad eccezione di coloro che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno d'età.

² La quota sociale annua è fissata dall'Assemblea. Essa comprende la quota-parte dovuta alla FSC per i soci attivi.

Art. 8 – Spese di gestione

¹ Le spese di gestione sono costituite dai costi diretti e indiretti delle attività e dei servizi di gestione dell'associazione.

Art. 9 – Responsabilità

¹ Per tutti gli impegni dell'associazione risponde solo il capitale sociale, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 11 – Assemblea generale

¹ L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci, che riunisce sia i soci attivi che i soci sostenitori: i primi con diritto di voto, i sostenitori con diritto di parola ma senza diritto di voto.

² Essa si esprime su oggetti all'ordine del giorno. Oggetti non all'ordine del giorno possono essere trattati in Assemblea solo se la maggioranza dei soci attivi presenti lo decide. Sono comunque escluse trattande inerenti alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'associazione.

³ Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, su convocazione da parte del Comitato. Assemblee straordinarie sono convocate dal Comitato, per iniziativa propria o quando ne avesse fatto richiesta un quinto dei soci attivi indicando per iscritto i temi che intende sottoporre all'Assemblea.

⁴ Le convocazioni vengono diramate mediante invio per posta elettronica o ordinaria. L'Assemblea deve di principio essere convocata con almeno 30 giorni di anticipo, indicando l'ordine del giorno proposto e allegando la documentazione eventualmente necessaria per deliberare con cognizione di causa.

⁵ Trattande proposte (da soci attivi) devono essere indirizzate per iscritto e motivate all'attenzione del Comitato entro i 10 giorni successivi alla data della convocazione. Il Comitato decide se e in che forma inserire dette trattande nell'ordine del giorno dell'Assemblea, che andrà trasmesso nella sua versione aggiornata entro 10 giorni dalla data fissata per la sua tenuta.

⁶ Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del verbale della precedente Assemblea,
- b) l'approvazione del rapporto annuale,
- c) l'approvazione del rapporto di revisione e del rendiconto annuale dell'anno contabile precedente,
- d) il discarico del Comitato,
- e) la revoca del Comitato o di singoli suoi membri,
- f) la determinazione della quota sociale,
- g) la nomina, ogni quattro anni, del presidente, e degli altri membri di Comitato e dei delegati negli organi della FSC,
- h) la nomina, ogni anno, dell'ufficio di revisione dei conti,
- i) la decisione sull'acquisizione, la costruzione o l'alienazione di immobili o parti di essi, sull'iscrizione e la radiazione di diritti reali limitati, sulla costituzione di pegni immobiliari, sulla concessione di diritti di compera o di prelazione, sui mutui concessi all'associazione e su quelli prestati dall'associazione, sugli investimenti non approvati

a preventivo rispettivamente superiori ad un valore di CHF 100'000.00 la deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci,

- j) le decisioni di esclusione di soci,
- k) la modifica degli statuti,
- l) lo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione.

Art. 12 – Tenuta delle Assemblee

¹ Le assemblee di regola sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui la maggioranza dei soci presenti ritenga opportuno lo svolgimento a porte chiuse.

² L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente. è tuttavia ammessa la designazione di un Presidente del giorno anche esterno all'associazione, che deve essere proposto e accettato dalla maggioranza dei soci presenti.

³ Le decisioni vengono assunte alla maggioranza semplice dei soci attivi presenti al momento del voto. Le modalità di espressione del voto sono regolate separatamente.

Art. 13 – Comitato

¹ Il Comitato è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, persone fisiche, compreso il Presidente e il rappresentante dello Stato. Le persone elette dall'assemblea lo sono per un quadriennio, ed entrano in carica al 1° luglio dell'anno di elezione. I membri del comitato sono rieleggibili per al massimo altri due quadrienni.

² Nel caso di sostituzione di singoli membri del Comitato eletti e/o del Presidente nel corso del periodo di nomina, il o i sostituti sono eletti solo fino alla scadenza naturale immediatamente successiva, dunque inferiore a quattro anni ed entrano subito in carica.

³ Almeno 3 membri su 5, e 4 su 6 o 7, devono essere soci attivi. I restanti membri di Comitato di designazione Assembleare diventano d'ufficio soci sostenitori.

⁴ Un membro del Comitato è designato dal Cantone nei tempi e per la durata che quest'ultimo determina liberamente.

⁵ Non possono far parte del Comitato i dipendenti con grado d'occupazione superiore al 20%.

⁶ I membri del Comitato sono esclusi dalle fondazioni vicine a UNITAS che assicurano finanziamenti all'associazione o a singoli soci o gruppi di essi.

⁷ Il Comitato può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 14 – Competenze generali del Comitato

¹ Il Comitato ha tutte le competenze che non sono dell'Assemblea e che non sono state attribuite per regolamento o deleghe specifiche ad altri. Esso rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, con la firma collettiva a due, in genere con quella del Presidente e di un altro membro. Si organizza liberamente al proprio interno, con la sola eccezione del Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea generale.

² Il Comitato stabilisce i regolamenti interni dell'associazione, istituisce commissioni o gruppi di lavoro laddove ritenuto utile, designandone i membri, designa i rappresentanti negli organi di altre organizzazioni.

³ Il Comitato è in particolare deputato a definire strategie ed obiettivi dell'associazione, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti adottati, a sovrintendere alla direzione generale di tutte le attività ed esercitando su di esse l'alta vigilanza.

⁴ Il Comitato vigila attraverso i suoi membri attivi sulla corretta interpretazione e sulla concretizzazione a tutti i livelli del principio dell'auto aiuto.

⁵ All'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria predispone il proprio rapporto di attività. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie e assume tutte le decisioni che lo statuto gli assegna.

⁶ Il Comitato è parimenti responsabile dell'amministrazione dell'associazione e di tutte le attività che ad essa fanno capo.

Art. 15 – Altre competenze del Comitato

¹ Il Comitato inoltre:

- a) approva il programma d'attività annuale, il conto preventivo, il piano degli investimenti ed i suoi aggiornamenti,
- b) approva il rapporto di attività annuale ed il conto consuntivo dell'associazione e di Casa Tarcisio,
- c) emette il preavviso su tutti gli oggetti da trattare in Assemblea,
- d) adotta l'organico del personale (organigramma),
- e) decide sull'accettazione di donazioni con un valore superiore a CHF 10'000.-,
- f) decide sugli investimenti già a preventivo rispettivamente fino ad un valore di CHF 100'000.-.
- g) nomina il supervisore del sistema di controllo interno (SCI).

Art. 16 – Lavori del Comitato

¹ Il Comitato si riunisce regolarmente, ogni qual volta è necessario, di norma su richiesta del Presidente, oppure su richiesta congiunta di almeno due membri. Va sempre preparato un ordine del giorno. Le convocazioni possono avvenire in ogni forma, anche verbale in caso di urgenza. Nel limite del possibile le riunioni vengono indette con 10 giorni di anticipo.

² La partecipazione alle riunioni è di principio obbligatoria. La presenza della maggioranza dei membri è necessaria per assumere decisioni.

³ Le riunioni possono avvenire sia di presenza che mediante conferenza video o telefonica, purché ciò non ostacoli i lavori. Di ogni seduta viene tenuto un verbale, indicante sinteticamente i temi trattati e le eventuali decisioni prese.

Art. 17 – Revisori

¹ L'Assemblea nomina annualmente l'ufficio di revisione dei conti.

Art. 18 – Gruppi d'attività

¹ Il Comitato può autorizzare la costituzione, nell'ambito dell'associazione, di gruppi d'attività particolari gestiti dai soci, purché non siano in contrasto con gli scopi sociali.

² Le relazioni tra l'associazione e i gruppi d'attività (finanziamento, uso delle strutture, ecc.) sono disciplinate da regolamenti ad hoc adottati dal Comitato.

Art. 14 – Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato con una decisione di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci attivi presenti.

² L'Assemblea che decide lo scioglimento nomina una commissione di liquidazione composta da tre membri.

³ In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio sociale andrà alla FSC, che si occuperà della relativa gestione. Fanno eccezione gli eventuali fondi accantonati con i finanziamenti cantonali che andranno restituiti all'ente finanziatore.

⁴ Qualora entro 5 anni venisse costituita una nuova sezione che copre grosso modo il medesimo raggio d'attività, essa avrà diritto al patrimonio; in caso contrario il patrimonio rimarrà definitivamente alla FSC.

⁵ In caso di scioglimento della FSC il patrimonio sarà destinato ad un'associazione che ha un medesimo raggio di attività o in mancanza di questo, ad un ente che opera nel contesto della cecità e ipovisione con sede in Ticino o nel Grigioni italiano.

Testo approvato dall'assemblea generale straordinaria dei soci UNITAS di sabato 25 marzo 2023.